



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008

Norme sulla pari dignità dei territori e dei residenti nella Repubblica
e sul decentramento dei servizi di pubblico interesse
in condizioni di prossimità

ONOREVOLI SENATORI. – Il principio di non discriminazione rappresenta ormai un valore universale di civiltà giuridica e di convivenza civile. La nostra Costituzione, come noto, ne contiene la solenne affermazione all'articolo 3, laddove si afferma la pari dignità dei cittadini e l'eguaglianza sostanziale degli stessi.

Eppure, anche alla luce di un'attenta lettura di alcuni recenti interventi legislativi, si impone una riflessione ampia ed oculata sulla concreta attuazione del principio in questione, considerato che il Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in vigore dall'aprile del 2005, afferma la necessità che il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza alcuna discriminazione. Orbene, visto che le tradizionali cause di comportamenti e atti discriminatori (età, sesso, razza, appartenenza etnica, opinione politica, eccetera) rappresentano oggi, salvo rare eccezioni pure meritevoli di decise azioni di contrasto, il relitto di un passato di abusi e prevaricazioni ormai superato, almeno nel mondo occidentale, si rende necessario porre l'attenzione del legislatore su altre, e mai del tutto sopite, ragioni di discriminazione tra i cittadini della Repubblica e tra quanti dimorano sul suo territorio, ragioni che rappresentano un *vulnus* doloroso alla dignità della persona e, ciò che è fonte di ulteriore preoccupazione, al livello di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella capacità delle stesse di riconoscere ed assicurare l'equo ed imparziale godimento dei diritti loro riconosciuti.

Ritengo perciò doveroso formulare la proposta di introdurre nella Carta costituzionale la precisazione di alcuni principi, già in essa contenuti, allo scopo di renderne più pun-

tuale la concreta attuazione da parte del legislatore ordinario e, soprattutto, al fine di affermarne alcuni importanti ed innovativi corollari.

La prima delle modifiche proposte intende aggiungere all'elenco dei motivi di discriminazione, contenuto nell'articolo 3, le ragioni di residenza, domicilio o dimora sul territorio della Repubblica, con ciò affermando che ogni persona, cittadino o non, che risiede o dimora in Italia, ha i medesimi diritti, prescindendo dal luogo ove ha scelto di porre la sua abitazione o di esercitare la propria attività lavorativa.

Diretta conseguenza dell'affermazione di tale valore è l'introduzione nella Costituzione dell'ulteriore principio di prossimità nell'erogazione dei servizi di pubblico interesse, resi da amministrazioni pubbliche o – nell'accezione comunitaria del termine – da qualsiasi soggetto che persegue, a prescindere dalla sua natura giuridica, finalità di pubblica rilevanza: in base a tale principio, la legislazione ordinaria deve conformarsi alla necessità di avvicinare il più possibile il servizio al cittadino, nei limiti della sostenibilità degli oneri necessari, in coerenza con il generale principio del decentramento amministrativo dei servizi resi dallo Stato di cui al testo attuale dell'articolo 5.

Viene perciò precisata la connotazione «territoriale» del decentramento e nel contempo affermata, nel comma aggiuntivo all'articolo 5, la pari dignità che deve ispirare l'organizzazione dei servizi resi ai cittadini sul territorio.

L'ulteriore richiamo, contenuto nell'articolo 3 della proposta in esame, alla necessità di conformare l'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento comunitario ed alla pari dignità dei cittadini, potrebbe sem-

brare superfluo, in considerazione dell'analogia affermazione già contenuta nel nuovo testo dell'articolo 117, risultante dalle modifiche apportate nel 2001. E tuttavia, adeguandomi alla nota massima secondo cui «*repetita iuvant*», ritengo opportuno e di estrema utilità ribadire tale imprescindibile necessità in modo specifico per l'attività amministrativa e, più in generale, per l'azione di qualsiasi soggetto che eroga servizi di utilità collettiva.

Da ultimo, ritengo necessario reintrodurre i principi già contenuti nell'articolo 115 della Costituzione, abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riformulandone il testo in coerenza con i valori che il presente progetto legislativo intende affermare. Nel nuovo articolo 114-*bis* viene perciò affermato il principio della pari dignità dei territori della Repubblica, secondo l'articolazione individuata dal precedente articolo 114, senza alcuna distinzione legata, in particolare, alle dimensioni, alla densità demografica ed alla connotazione economico-orografica (industriale, rurale, metropolitana, montana, marittima, insulare, eccetera).

È, senza dubbio, un principio che può sembrare scontato, eppure se ne avverte da tempo la pressante necessità, anche alla luce dei persistenti squilibri nella ripartizione delle risorse e nella distribuzione delle ini-

ziative strategiche di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, che vede purtroppo prevalere la logica perversa secondo cui i diritti di cittadinanza degli abitanti delle grandi aree metropolitane avrebbero natura «rinforzata» rispetto a quelli degli abitanti di realtà territoriali di minori dimensioni.

In proposito mi preme sottolineare come diversi, recenti, provvedimenti legislativi di razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione o degli organismi erogatori di servizi pubblici sembrano perseguire la medesima logica di fondo, laddove si tende a sopprimere uffici ed articolazioni organizzative nei territori cosiddetti «minori» a vantaggio delle strutture presenti nelle realtà di maggiore dimensione, soprattutto demografica, secondo un'impostazione strategica che privilegia obiettivi di generalizzata «riduzione orizzontale» della spesa pubblica, che colpiscono pesantemente i diritti dei cittadini ad accedere ai servizi pubblici in condizioni di pari dignità e di prossimità territoriale analoga a quella assicurata ai residenti nelle grandi aree metropolitane.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'esame del Senato della Repubblica il presente disegno di legge costituzionale, auspicandone il sollecito esame, anche allo scopo di arricchire i contenuti all'esito di un dibattito parlamentare ed istituzionale che mi auguro sia ricco e fecondo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «di condizioni personali e sociali» sono aggiunte le seguenti: «, di residenza, domicilio o dimora sul territorio della Repubblica».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decentramento amministrativo» sono inserite le seguenti: «sul territorio»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I servizi di pubblico interesse sono resi ad ogni destinatario in condizioni di pari dignità. La Repubblica ne assicura l'efficace ed imparziale erogazione sul territorio in condizioni di prossimità».

Art. 3.

1. All'articolo 97, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 5, nonché dell'ordinamento comunitario».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 114-*bis*

I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni ed i rispettivi abitanti hanno pari dignità. La legge assicura l'uguaglianza e la non discriminazione dei territori della Repubblica, anche rispetto alla promozione dello sviluppo economico e sociale ed alle condizioni di accesso ai servizi di pubblica utilità da parte dei rispettivi abitanti».

